



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 64/2010 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Parere favorevole ai sensi art. 104 L.P. 22/91 alla Novurania S.p.A. al rilascio della concessione edilizia in deroga (terza variante) per la realizzazione di un deposito interrato e nuovo magazzino a servizio dell'immobile in p.ed. 1816 C.C. Tione I^ parte.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **20,30** del giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 11. MARANER ADRIANO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 12. ANTOLINI EUGENIO |
| 3. MORSELLINO ANDREA | 13. FAILONI MARIO |
| 4. LEONARDI LORENZO | 14. SCALFI LUCA |
| 5. ZAMBONI ROBERTO | 15. WEISS PAOLO |
| 6. STEFENELLI GIUSEPPE | 16. ARMANI ALBERTO |
| 7. BONOMI ARRIGO | 17. BALLARDINI CARLO |
| 8. GIRARDINI MIRELLA | 18. BALLARDINI GIOVANNI |
| 9. SCANDOLARI GIOVANNA | 19. PELLEGRINI MASSIMO |
| 10. OSS MICHELE | 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 0

Il Signor **GIUSEPPE STEFENELLI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 64/2010 dd. 10.11.2010

OGGETTO: Parere favorevole ai sensi art. 104 L.P. 22/91 alla Novurania S.p.A. al rilascio della concessione edilizia in deroga (terza variante) per la realizzazione di un deposito interrato e nuovo magazzino a servizio dell'immobile in p.ed. 1816 C.C. Tione I^ parte.

EF/ef

Il Consiglio comunale

Dato atto che si assenta il Vice Sindaco Eugenio Antolini.

Vista l'istanza della signora Laupp Gabriella in qualità di legale rappresentante della Novurania S.p.A. pervenuta il 21.09.2010, prot. n. 14373 di concessione edilizia in deroga ai sensi dell'articolo 104 della L.P. 22/91 s.m.i. relativamente ai lavori di seconda variante per la demolizione di un fabbricato ad uso deposito e per la realizzazione di un interrato accessorio ai nuovi impianti di recupero solventi e di un nuovo magazzino in quota con i piazzali a servizio della p.ed. 1816, C.C. Tione I^ parte, con allegato progetto a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, con Studio Tecnico a Tione di Trento.

Vista la concessione edilizia n. 03/2008 di data 25.02.2008 rilasciata alla società Novurania S.p.A. relativa alla "demolizione di un fabbricato ad uso deposito e per la realizzazione di un interrato accessorio ai nuovi impianti di recupero solventi sulla p.ed. 1816, C.C. Tione I^ parte, via Circonvallazione", i cui lavori sono effettivamente iniziati in data 14.04.2008 come da comunicazione d'inizio lavori pervenuta in data 14.04.2008, prot. n. 5620, a firma del Direttore dei Lavori ing. Dalbon, della società Novurania S.p.A. e delle ditte esecutrici dei lavori.

Vista la concessione edilizia n. 30/2008 di data 19.09.2008 rilasciata alla società Novurania S.p.A. relativa alla "prima variante alla concessione edilizia n. 03/2008 di data 25.02.2008 relativa alla demolizione di un fabbricato ad uso deposito e per la realizzazione di un interrato accessorio ai nuovi impianti di recupero solventi sulla p.ed. 1816, C.C. Tione I^ parte, via Circonvallazione".

Vista la Denuncia d'Inizio Attività n. 179/09 presentata in data 16.10.2009, prot. n. 14620, relativa "Variante in corso d'opera alle concessioni edilizie n. 03/2008 e n. 30/2008 per i lavori di un nuovo interrato accessorio al nuovo impianto di recupero solventi e nuovo magazzino in quota con i piazzali sud della p.ed. 1816 in C.C. Tione I^ parte".

Preso atto che con la precitata concessione edilizia n. 30/2008 il Comune ha autorizzato i lavori per la realizzazione di un nuovo magazzino a servizio dell'immobile produttivo in p.ed. 1816 in quota con i piazzali sud del complesso, collegato all'edificio principale con una tettoia.

Vista la variante al P.R.G. approvata definitivamente dalla Giunta Provinciale con deliberazione prot. n. 161/2005F, n. 708 dd.15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, in particolare l'articolo 27 (aree produttive di livello locale) delle Norme di Attuazione nonché

il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2879 di data 31.10.2008 con la quale sono state approvate ai sensi dell'articolo 58 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini, in particolare l'articolo 4 (distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive) che prescrive una distanza minima tra gli edifici ricadenti area produttiva di ml. 6,00.

Vista la terza variante al P.R.G. in regime di salvaguardia adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40/2009 di data 26.11.2009 che ha recepito le predette disposizioni provinciali,

Preso atto che l'intervento richiesto in deroga non si trova in area di tutela ambientale dalla variante al Piano Urbanistico Provinciale approvata con Legge Provinciale 07 agosto 2003, n. 7 in vigore dal 03 settembre 2003 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22.09.2010, verbale n. 27 di seguito riportato: *"Si ravvisa contrasto con art. 14 delle Norme di attuazione in vigore e art. 72 con Norme di attuazione adottati relativamente a distanze. La pratica andrà sottoposta al parere del Consiglio comunale per le procedure di deroga. In ogni caso il pilone di appoggio scale deve essere a distanza minima di 6 metri".*

Visto il certificato di prevenzione incendi datato 30.06.2010 rilasciato dall'Ufficio prevenzione incendi della Provincia Autonoma di Trento relativo allo stabilimento produttivo della Novurania S.p.A. in p.ed. 1816 che prescrive, fra l'altro, l'obbligo di realizzare entro 180 dal rilascio di realizzare una scala che funga da seconda uscita in corrispondenza dei magazzini del primo e secondo piano.

Vista la documentazione progettuale integrativa a firma dell'ing. Dalbon Alfredo presentata in data 28.10.2010, prot. n. 16609 con la quale è stata modificata la posizione del pilone di supporto della nuova scala allontanandola di oltre 6 ml dal nuovo magazzino.

Dato atto che l'intervento richiesto dalla Novurania S.p.A., risulta in contrasto con l'articolo 14 (distanze) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e con l'articolo 72 (distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive) delle Norme di Attuazione della variante adottata del Piano Regolatore Generale, così come evidenziato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22.09.2010, verbale n. 27 sopra richiamato.

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. non riguarda la destinazione di zona e non riguarda un edificio soggetto alla disciplina degli insediamenti storici e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 104 della L.P. 22/91 e ss.mm. necessita solamente dell'autorizzazione del Consiglio Comunale e del parere della Commissione Edilizia Comunale, e quindi non necessita nè della delibera della Giunta Provinciale, nè del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 148, comma 6 nonies della L.P. 1/2008 e non necessita quindi neppure della pubblicazione all'albo della richiesta di deroga prevista invece dall'articolo 148, comma 6 sexies della L.P. 1/2008 per le opere di interesse pubblico in deroga in contrasto con la destinazione di zona.

Dato atto che l'autorizzazione alla deroga relativamente all'articolo 14 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. ed all'articolo 72 delle Norme di Attuazione della variante al P.R.G. adottata è possibile in quanto trattasi di opera di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 104 della L.P. n. 22/1991, conformemente alla normativa approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 di data 27 luglio 2001, modificata da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 di data 13 maggio 2005, ed integrata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 319 di data 20 febbraio 2009 e n. 399 di data 26 febbraio 2010, riguardante l'elenco delle strutture private di interesse pubblico ai fini dell'esercizio di deroga, come esplicitato all'allegato 1, lettera B (opere destinate ad attività economiche di interesse generale), comma 1 (complessi industriali).

Richiamato inoltre l'allegato 4 della deliberazione n. 968/2005 della Giunta Provinciale indicante la tabella di sintesi delle opere che richiedono il nulla osta della Giunta Provinciale.

Richiamato l'art. 104 della L.P. 05.09.1991, n. 22 che disciplina l'istituto della concessione in deroga per opere private di interesse pubblico e dato atto che l'intervento previsto su proprietà della Novurania S.p.A. in p.ed. 1816, C.C. Tione I^ parte, per la modifica ai lavori relativi alla realizzazione di un nuovo magazzino in quota con i piazzali a sud, è da considerarsi opera di interesse pubblico ai sensi di legge, come stabilito dalla precitata deliberazione della Giunta Provinciale n. 319 del 20 febbraio 2009, in quanto rappresenta un importante insediamento economico e produttivo della zona con attività di notevole interesse pubblico ai fini dell'occupazione di manodopera ed ai fini del mantenimento e del miglioramento del "tessuto" produttivo locale.

Viste le recenti circolari di data 22.04.2010 e di data 09.07.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento in materia di deroghe urbanistiche.

Vista la Legge Provinciale 05 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche, la Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" ed il Decreto del Presidente n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 200, n. 1, in particolare l'articolo 61, comma 4, che prevede per le domande di concessione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ossia prima del 1 ottobre 2010, continuano ad applicarsi la normativa previgente.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 e ss.mm..

Visto l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale adottata che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed i prevedibili tempi di realizzazione dello stesso, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità

tecnico–amministrativa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 19 favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **esprimere** ai sensi dell'articolo 104 della Legge Provinciale 05 settembre 1991 n. 22, parere favorevole sull'intervento proposto, in deroga alle previsioni di cui dell'articolo 14 (distanze) del vigente Piano Regolatore Generale e l'articolo 72 (distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive) delle Norme di Attuazione della variante adottata del Piano Regolatore Generale, al fine del rilascio della concessione edilizia in deroga per la terza variante alla concessione edilizia n. 03/2008 di data 25.02.2008, relativa alla realizzazione di un deposito interrato e nuovo magazzino a servizio dell'immobile in p.ed. 1816, C.C. Tione I^ parte, via Circonvallazione, come da progetto modificato a seguito del parere della Commissione Edilizia Comunale del 22.09.2010 a firma dell'ing. Dalbon Alfredo.
2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto non riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal Piano Regolatore Generale vigente ed adottato e non riguarda un edificio soggetto alla disciplina degli insediamenti storici.
3. Di **inviare**, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di deroghe urbanistiche, copia del presente provvedimento alla P.A.T., Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi.
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio della relativa concessione edilizia in deroga, con voti n. 19 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefenelli

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 15.11.2010 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, lì _____~~

~~_____ **La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 15.11.2010 al 25.11.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~lì _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 15.11.2010 al 25.11.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
